

REGOLAMENTO (UE) 2020/1684 DELLA COMMISSIONE
del 12 novembre 2020
che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
sui prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso nel parere del 13 dicembre 2019 («il parere del CSSC») ⁽²⁾ che la sostanza cianocetato di metossipropilammino- cicloeseniliden etossietile è sicura per l'impiego come filtro UV nei prodotti cosmetici a una concentrazione massima del 3 %. La tossicità per inalazione non è stata valutata nel parere del CSSC in quanto non è stato fornito alcun dato. Il parere del CSSC non è applicabile pertanto a nessun prodotto cosmetico sotto forma di spray che potrebbe comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.
- (2) Nel suo parere il CSSC ha anche concluso che la sostanza cianocetato di metossipropilammino- cicloeseniliden etossietile è un'ammina secondaria, soggetta pertanto a nitrosazione e alla formazione di nitrosammine. Non deve essere usata in combinazione con sostanze nitrosanti. Il tenore di nitrosammine dovrebbe essere inferiore a 50 ppb.
- (3) Alla luce del parere del CSSC e al fine di tenere conto del progresso tecnico e scientifico, l'impiego della sostanza cianocetato di metossipropilammino- cicloeseniliden etossietile come filtro UV nei prodotti cosmetici dovrebbe essere autorizzato a una concentrazione massima del 3 %, fatta eccezione per le applicazioni che possono comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ GUL 342 del 22.12.2009, pag. 59.

⁽²⁾ SCCS/1605/19.

ALLEGATO

Nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è aggiunta la voce seguente:

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza				Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN/XAN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
«32	Acetato di 2-etossietil (2Z)-2-ciano-2-[3-(3-metossipropilammino) cicloes-2-en-1-ilidene]	Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate	1419401-88-9	700-860-3		3 %	<ul style="list-style-type: none"> — Da non usare nelle applicazioni che possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione. — Non impiegare con agenti nitrosanti— Tenore massimo di nitrosammine: 50 µg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti». 	